

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal senatore CANDIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge 23 febbraio 1967, n. 44, in materia di ammissibilità ai concorsi di uditori giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che si sommette al Vostro esame è ispirata a criteri di giustizia e ad esigenze concrete della Pubblica amministrazione. Essa tende alla abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che dispone la esclusione dai concorsi per uditori giudiziari di coloro i quali siano stati, in due precedenti concorsi, dichiarati non idonei, nonchè della legge n. 44 del 23 febbraio 1967 la quale, a modifica di detta norma, stabilisce che «coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi».

La preclusione contenuta nella norma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario e

nella successiva legge n. 44 del 23 febbraio 1967 era originariamente prevista per l'ammissione in molte carriere dello Stato, ma è stata nel tempo accantonata in quanto non ritenuta sicuro indice di garanzia della preparazione del candidato; essa sopravvive ancora per i concorsi di reclutamento dei magistrati, senza che alcuno abbia mai comprovato la sua fondata razionalità. Anzi, i risultati lusinghieri ottenuti in altri concorsi non meno prestigiosi (notariato, carriera universitaria, eccetera) da taluni dichiarati non idonei a sostenere ulteriori concorsi in magistratura depongono per la sua manifesta illogicità.

Peraltro l'esperienza ribadisce tale conclusione. Nel corso di una recente ricerca, condotta su un campione di 500 candidati che,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in attesa di conoscere l'esito di un precedente concorso per uditore giudiziario, ne avevano sostenuto un secondo, si è appurato che il 60 per cento di coloro che avevano superato il primo esame e che ora sono magistrati, non era riuscito a superare la prova scritta del secondo concorso.

Inoltre, va evidenziato che nel corso degli anni l'indirizzo del legislatore, confortato da esperti del settore (giuristi, docenti, magistrati, organo di autogoverno di quest'ultimi), è nel senso di rimuovere ogni sorta di preclusione all'ampliamento del numero dei candidati, senza che discriminazione alcuna, all'infuori del possesso di una preparazione insufficiente possa impedire l'accesso in magistratura. Infatti fin dal lontano 1955, tanto per addurre un probante esempio, non è più necessario che siano decorsi almeno due anni dal conseguimento della laurea, periodo allora ritenuto congruo per la formazione di una adeguata preparazione giuridica. Ed ancora, contro l'opinione di chi avanzava proposte di desumere elementi di valutazione dai voti di laurea, si è mantenuto fermo il criterio di attenersi ad una soluzione che prescindesse da contingenze (difficoltà di metodi di insegnamento e di giudizio a seconda delle università di provenienza) atte a turbare la rigorosa *par condicio concurrentium*.

Infine va rilevato che da più parti si esprimono fondati dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 126, sostenendosi che essa viene a violare il principio di uguaglianza dei cittadini, i quali hanno tutti il diritto di accedere, in parità di condizioni, ai pubblici concorsi e di essere esaminati con riferimento allo stato di preparazione del tempo in cui affrontano le prove, senza che un giudizio espresso precedentemente possa valere come aprioristica valutazione negativa fondata non su un esame attuale, sereno e obiettivo, ma su di una mera presunzione. Inoltre, altri profili di incostituzionalità possono trarsi - a nostro avviso - dai limiti che l'articolo 2 della Costituzione pone al legislatore ordinario; essi consistono nell'obbligo fatto al medesimo di rimuovere quei limiti che si frappongono al libero svolgimento della personalità del cittadino, libero di scegliere il suo lavoro a condizione di una serena ed obiettiva verifica delle proprie capacità.

Per quanto esposto, si appalesa conforme ad esigenze di giustizia, e provvida per la necessità del servizio, l'abrogazione dell'articolo 126, primo comma, del vigente ordinamento giudiziario e della successiva legge di modifica n. 44 del 23 febbraio 1967.

Pertanto si sottopone al vostro esame l'unito disegno di legge abrogativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge 23 febbraio 1967, n. 44, è abrogato .

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.